

ATTO N. DD 1386

DEL 10/03/2025

Rep. di struttura DD-TA0 N. 97

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**DIPARTIMENTO AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE
DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE**

OGGETTO: Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi del l'art. 19 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. relativa al progetto denominato "Attività di recupero di rifiuti non pericolosi (ex art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)"
Comune: Beinasco (TO)
Proponente: ANECO s.r.l.
Esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale

Premesso che:

In data 08/01/2025 (prot. CmTo n. 2017 del 08/01/2025) la Società ANECO s.r.l. (di seguito denominata proponente) con sede legale in Beinasco (TO) – Strada Rotta Palmero n. 10 e Partita IVA n. 13079730019 - ha presentato, ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., istanza di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA relativamente al progetto denominato "*Attività di recupero di rifiuti non pericolosi (ex art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)*" da realizzarsi in Comune di Beinasco (TO).

Il progetto rientra nella categoria progettuale n. 7. z.b) dell'allegato IV alla parte seconda del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. "*Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della quarta parte del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.....*".

Con nota prot. n. 12510 del 28/01/2025, con contestuale avvio del procedimento, è stata trasmessa per via telematica a tutte le Amministrazioni ed a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati la comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della documentazione progettuale sul sito web della CmTO e chiedendo di fornire, nel termine di legge di 30 giorni, pareri ed eventuali osservazioni utili ai fini dell'istruttoria tecnica relativa al progetto in oggetto.

Il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico sul sito WEB della Città Metropolitana di Torino per 30 giorni dalla data di avvio del procedimento e su di esso non sono pervenute osservazioni.

Per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'Organo Tecnico, istituito con DGP 63-65326 del 14/4/99 e s.m.i.

Dato atto che:

La Società proponente intende avviare in procedura semplificata ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. una nuova attività di trattamento rifiuti non pericolosi in Comune di Beinasco (TO), in un'area di circa 17.000 mq ubicata in località Borgaretto lungo la SP502 - Variante di Borgaretto, in strada Rotta Palmero (Foglio XII, mappali nn. 6, 7 e 98).

L'area è parte di una ben più ampia area in disponibilità.

Ad ovest dell'area in esame, oltre la strada provinciale, è presente una discarica esaurita del Consorzio COVAR14 in fase di post-gestione.

Nell'intorno dell'area si possono individuare alcuni edifici residenziali ubicati a sud-est dell'area in oggetto posti lungo strada Tetti Palmero al margine di un'area produttiva.

L'area attualmente è caratterizzata dalla presenza di una recinzione metallica su un muro in cls e dotata di predisposizione per la posa di due cancelli scorrevoli, Presso l'area è stato realizzato un edificio ad uso uffici ed un capannone per i quali è stato ottenuto il Permesso di Costruire del Comune di Beinasco n. 2024/225.

Il progetto prevede per le seguenti tipologie di rifiuto lo stoccaggio (R13 - messa in riserva finalizzata al trattamento) e la successiva lavorazione (R5) dei materiali inerti conferiti, tramite fasi meccaniche tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea utilizzabili quali materie prime secondarie per l'edilizia:

- Tipologia 7.1 *“rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto”;*
- Tipologia 7.6 *“conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro a volo”;*

Al contempo si prevede l'esclusiva stoccaggio (R13 - messa in riserva finalizzata al trattamento) per le seguenti tipologie:

- Tipologia 7.31 bis *“Terre e rocce di scavo”;*
- Tipologia 1.1 *“rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi”;*
- Tipologia 2.1 *“imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro; rottami di vetro”*
- Tipologia 3.1 *“rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e cascami di lavorazione”;*
- Tipologia 6.1 *“rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici”;*
- Tipologia 9.1 *“scarti di legno e sughero, imballaggi di legno”;*
- Tipologia 7.1 - EER 170802 *“Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01” ;*

I rifiuti delle tipologie 7.1, 7.31 bis e 7.6 saranno stoccati in cumulo mentre le altre tipologie verranno stoccati all'interno di cassoni scarrabili.

Nel dettaglio le Tipologie di rifiuto, le attività di recupero e le quantità previste a progetto sono le seguenti:

Tipologia	Attività di recupero	quantità massima stoccabile (t)	quantità movimentata (t/a)
Tipologia 7.1	R13/R5	5100	29400

Tipologia 7.6	R13/R5	4600	19600
Tipologia 7.31 bis	R 13	1000	1600
Tipologia 1.1	R13	13,5	500
Tipologia 2.1	R13	12	500
Tipologia 3.1	R13	20	800
Tipologia 6.1	R13	8	500
Tipologia 7.1 EER 170802	R13	14	500
Tipologia 9.1	R13	15	800
Totale		10782,5	54200

La superficie scolante, così come definita dal Regolamento regionale del 20 febbraio 2006, n. 1/R, sarà pari a circa 9.700 mq.

Rilevato che:

Il Comune di Beinasco sede dell'intervento, regolarmente coinvolto nell'istruttoria, non ha fatto pervenire pareri, contributi o osservazioni né ha segnalato criticità relativamente all'iniziativa in oggetto.

Nel corso dell'istruttoria sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti facenti parte del gruppo di lavoro dell'Organo Tecnico:

- nota prot. n. 15558 del 03/02/2025 della Direzione risorse idriche e tutela dell'atmosfera (scarichi);
- nota prot. n. 16711 del 03/02/2025 della Direzione risorse idriche e tutela dell'atmosfera (emissioni);
- nota prot. n. 18418 del 06/02/2025 della Direzione risorse idriche e tutela dell'atmosfera (acustica);
- nota prot. n. 5907 del 05/02/205 della Direzione rifiuti, bonifiche e sicurezza siti produttivi.
- nota prot. n. 17568 del 16/01/205 della Unità Specializzata Tutela del Territorio;
- nota prot. n. 35695 del 04/03/2025 del Dipartimento Viabilità e Trasporti.

Considerato che:

L'istruttoria tecnica condotta ha evidenziato, relativamente al progetto proposto, quanto di seguito elencato:

Dal punto di vista amministrativo/autorizzativo

Dovrà essere avviata tramite SUAP la procedura per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ex DPR n. 59/2013 che comprenderà i seguenti titoli abilitativi:

- iscrizione al Registro ex art. 216 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- autorizzazione alle emissioni diffuse in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;

Si evidenzia, ai sensi del "*Regolamento del procedimento relativo alle comunicazioni di inizio attività per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi*" della CmTo, che costituiscono presupposti essenziali all'esercizio dell'attività:

- la realizzazione ed il collaudo dell'impianto e delle opere ed infrastrutture connesse;
- la compatibilità urbanistica rilasciata dal Comune sede dell'opera;
- l'approvazione del Piano di Gestione delle Acque Meteoriche n.1/R da parte dall'autorità competente (prima dell'inizio dell'attività, dovrà essere presentata idonea istanza di approvazione del piano di prevenzione corredata da tutti gli allegati previsti dalla D.P.G.R. n. 1/R del 20/02/2006 e s.m.i.);

Dovranno inoltre essere acquisite le relative autorizzazioni ai sensi del Codice della Strada, di competenza

degli uffici della Città metropolitana, così come indicato nella citata nota prot. n. 35695 del 04/03/2025 del Dipartimento Viabilità e Trasporti “*Si ricorda, in linea generale, che i pareri rilasciati nell’ambito del Procedimento in essere e per il livello progettuale presentato in questa fase, sono da intendersi indicazioni generali programmatiche e di indirizzo progettuale successivo, a cui dovranno seguire, in caso di coinvolgimento della viabilità provinciale o delle relative fasce di rispetto come nel caso in esame, i necessari approfondimenti progettuali per le autorizzazioni di competenza ai sensi del Codice della Strada, nel caso specifico in capo alla Direzione Viabilità 2 di questo Dipartimento*”.

Pianificazione territoriale e di settore

Non si rilevano elementi di incompatibilità con la pianificazione locale e sovraordinata.

L’area oggetto dell’intervento non è sottoposta a vincoli territoriali ed ambientali. Risulta invece in parte interessata da fascia di rispetto stradale e dalla fascia di rispetto della discarica.

Viene dichiarato che l’area oggetto dell’intervento è classificata dal PRGC del Comune di Beinasco come “*TT - Impianti ed attrezzature tecnologiche di interesse collettivo (TT), impianti per teleradiocomunicazione, reti tecnologiche, opere di urbanizzazione primaria e indotta*”, in particolare come TT2, ed in Classe II della “*Carta dei vincoli idrogeologico e geomorfologico*”.

Il comma 8 dell’articolo 21 delle Norme tecniche di attuazione così riporta”*L’area TT2 posta a Borgaretto è finalizzata al recupero di rifiuti non pericolosi. È consentita la realizzazione di superficie coperta fino ad un massimo di 2000 mq e un’altezza massima fino a 6,5 m. Rientrano nella superficie massima consentita locali ad uso deposito, lavorazione, uffici e custodia. Gli impianti tecnologici potranno derogare l’altezza massima consentita. In tale area l’intervento può essere promosso sia da soggetti pubblici che da soggetti privati in regime di convenzione. [...] L’intervento non dovrà interferire con i presidi ambientali (sottosuolo, acque sotterranee, ecc.) presenti nell’area attigua alla discarica.*”.

Dalla sovrapposizione tra la Tav.1_Planimetria di inquadramento e la Tav.2_Planimetria di progetto, probabilmente per una questione di scala delle tavole e di rappresentazione, parrebbe però che alcune aree poste a sud adibite alla gestione rifiuti occupino area classificate come agricole e ricadenti in Classe IIIa.

In relazione al Piano regionale per la gestione dei Rifiuti Urbani e di Bonifica delle Aree Inquinata (PRUBAI), approvato il 9 maggio 2023 dal Consiglio regionale del Piemonte, che fornisce indicazioni sulla definizione dei criteri localizzativi degli impianti gestione rifiuti, si evidenzia quanto segue in merito ai due criteri individuati quali escludenti:

- seconda classe di capacità d’uso del suolo - la società proponente nel luglio 2024 ha presentato istanza di declassamento della capacità d’uso dei suoli, mediante predisposizione di apposita relazione agronomica-pedologica redatta secondo quanto previsto dalla D.G.R. 31 Luglio 2023, n. 53-73 , alla Direzione Agricoltura della Regione Piemonte, che in data 30/09/2024 con Determinazione Dirigenziale 751/A1714A/2024 ha definito coerente ed accettabile la proposta di riclassificazione della Società ed ha stabilito di declassificare i suoli dalla seconda classe alla terza classe di capacità d’uso, sottoclasse s1;
- fascia di rispetto stradale – le attività di gestione rifiuti risultano esterne alla fascia di rispetto della SP501; per quanto riguarda gli spetti viabilistici è stata acquisita la citata nota prot. n. 35695 del 04/03/2025 del Dipartimento Viabilità e Trasporti per i contenuti della quale si rimanda al seguito del presente provvedimento.

Stante quanto sopra occorre pertanto che per la fase successiva fase progettuale, finalizzata al rilascio dei titoli abilitativi, vengano effettuate le opportune verifiche, ridefinendo se necessario il layout dell’impianto, in modo che le attività gestione rifiuti vengano effettivamente svolte nelle aree urbanisticamente compatibili

ed in Classe II , così come dichiarato negli elaborati agli atti, ed in modo di ottemperare a quanto indicato nella citata nota prot. n. 35695 del 04/03/2025 del Dipartimento Viabilità e Trasporti.

Aspetti progettuali-ambientali

Si rileva in generale una potenziale corretta gestione dell'impianto in relazione ai presidi ambientali e delle modalità operative/gestionali che si intendono adottare per evitare o prevenire impatti negativi significativi e per la salvaguardia delle diverse matrici ambientali ed antropiche potenzialmente coinvolte, ritenute sufficienti per la finalità della presente procedura.

A mitigazione dell'impatto percettivo del nuovo complesso produttivo, avente comunque anche funzione di mitigazione antipolvere ed antirumore, verrà realizzata una siepe campestre multiplanare, caratterizzata da specie autoctone, lungo tutto il perimetro dello stesso; le case sparse presenti a sud-ovest lungo strada Tetti Palmero, poste al margine di un'area produttiva, sono inoltre separate dall'area oggetto dell'intervento da un nocciolo esistente.

Rimangono invece ancora necessarie, in relazione alla normativa tecnica di settore, alcune valutazioni di tipo tecnico/gestionale/amministrativo, come di seguito argomentate, che possono essere demandate alle successive fasi progettuali/autorizzative.

Modalità operative-gestionali

La Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi nel parere di competenza prot. n. 5907 del 05/02/2025 ha evidenziato quanto segue:

“Dal punto di vista della gestione rifiuti si ritiene opportuno che in fase di redazione della relazione, da prodursi a corredo della comunicazione ex art. 216 del D.Lgs 152/06, successiva alla presente fase procedurale, venga posta particolare attenzione ad alcuni aspetti formali e sostanziali.

Anzitutto dovranno essere verificati i codici EER riportati, in quanto molti sono inesistenti ed alcuni invece non sono riconducibili alle tipologie dichiarate (riferimento DM 5/02/98).

Il Decreto di riferimento, per quanto riguarda la cessazione dalla qualifica di rifiuto, è il DM n. 127/2024 non il 152/24 che, peraltro, non esiste ma che invece è sistematicamente richiamato fino a pag. 23 della relazione.

Inoltre la norma di riferimento, ai fini della cessazione dalla qualifica di rifiuto del conglomerato bituminoso non è il DM 127/24 bensì il DM 69/2018.

Mancano anche tutti gli elementi a cui deve essere fatto riferimento per dare evidenza che la modalità gestionale che si intende porre in essere avvenga nel rispetto dei criteri prescritti.

A titolo indicativo ma non esaustivo, manca la dimensione dei lotti da analizzare ai fini della produzione di eow, dei cumuli di rifiuti in deposito e il numero di questi. In planimetria viene genericamente indicata un'area controlli sull'aggregato recuperato e un'area deposito MPS, nessuna indicazione per quanto riguarda invece il conglomerato bituminoso.

Quanto sopra ai fini di perfezionare la successiva documentazione per l'ottenimento dell'autorizzazione alla gestione rifiuti.”

Fase di cantiere

Non si evidenziano criticità riferite a questa fase in quanto sono previsti limitati interventi di adeguamento del sito, dei piazzali e del sistema di gestione delle acque meteoriche.

Gestione reflui ed acque meteoriche

La Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera (scarichi) nel parere di competenza prot. n. 15558 del 03/02/2025 ha evidenziato quanto segue:

“Valutata la documentazione trasmessa, in merito alla acque meteoriche, l'impresa propone la realizzazione

di una pavimentazione in stabilizzato rullato, la raccolta delle acque ed il convogliamento in una rete di caditoie afferenti successivamente ad un manufatto di trattamento delle "acque di prima pioggia" e, successivamente l'immissione di tali acque trattate, oltre a quelle eccedenti la prima pioggia, in un fosso di gronda di cui non è specificata la natura o titolarità. Per tali immissioni, l'impresa dovrà pertanto verificare se detti fossi siano gestiti da Ente o gestore e, se del caso, chiedere ed ottenere il nulla osta in linea idraulica per lo smaltimento delle citate acque meteoriche.

Inoltre, prima dell'inizio dell'attività, dovrà essere presentata idonea istanza di approvazione del piano di prevenzione corredata da tutti gli allegati previsti dalla D.P.G.R. n. 1/R del 20/02/2006 e s.m.i.

A scopo collaborativo, si rammenta che dette acque non devono creare un peggioramento dello stato qualitativo delle risorse idriche interessate e si deve tener inoltre conto del divieto previsto dal D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., di immissione diretta delle acque meteoriche in acque sotterranee.

Dovranno essere inoltre verificati e rispettati eventuali regolamenti Comunali redatti ai sensi dell'art. 3 del citato D.P.G.R. n. 1/R/2006.

Nella relazione trasmessa non risulta inoltre indicato alcuno scarico di acque reflue originantesi dall'insediamento in questione. Si evidenzia a scopo collaborativo che eventuali scarichi di acque reflue sono soggetti al regime autorizzativo di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e D.P.R. 59/2013 e, che l'attivazione degli stessi non può avvenire in assenza del preventivo rilascio del titolo autorizzativo. Fanno eccezione gli scarichi di acque reflue domestiche in pubblica fognatura, che, ai sensi del comma 4 del sopra citato articolo 124, sono sempre ammessi nell'osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall'Autorità d'Ambito.

Stante quanto sopra evidenziato, si ritiene che, per quanto di competenza della scrivente Direzione in materia di scarichi idrici e di acque meteoriche di prima pioggia, il progetto in argomento possa essere escluso dalla successiva fase di assoggettabilità a VIA."

Emissioni in atmosfera

La Direzione risorse idriche e tutela dell'atmosfera (emissioni) nel parere di competenza prot. n. 18418 del 06/02/2025 ha evidenziato quanto segue:

"L'attività di recupero, per entrambe le tipologie di rifiuti, sarà effettuata mediante operazioni di frantumazione, selezione granulometrica del materiale trattato e separazione delle frazioni indesiderate. Il progetto non prevede il recupero tramite processi a caldo, in particolare, per quanto riguarda la tipologia 7.6 (conglomerato bituminoso – materiale proveniente da operazioni di fresatura e rimozione superfici asfaltate; frammenti di piattelli per il tiro al volo), è escluso il recupero in processi per la produzione di conglomerato bituminoso. L'impatto sulla matrice atmosferica sarà pertanto rappresentato prevalentemente dalle emissioni diffuse di polveri, generate durante le fasi di stoccaggio, movimentazione, frantumazione e selezione del materiale trattato, per il contenimento delle quali il gestore ha individuato idonee misure impiantistiche e gestionali.

In proposito si segnala che la Regione Piemonte, con la D.D. n. 404/A1602B/2024 del 27/05/2024 "Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera, provenienti da stabilimenti in cui sono eserciti impianti e attività di betonaggio, produzione calcestruzzo preconfezionato, frantumazione e vagliatura di inerti, produzione di manufatti in calcestruzzo e gesso, lavorazione materiali lapidei e assimilati" ha disciplinato, tra le altre cose, anche le attività di frantumazione e vagliatura di inerti e di lavorazione materiali lapidei e assimilati.

Benché il campo di applicazione della D.D. n. 404/A1602B/2024 del 27/05/2024 non ricomprenda le attività che utilizzino materiali derivanti da processi di recupero, classificati come EOW o ancora classificati come rifiuto, ai sensi della parte quarta del d.lgs. 152/2006, riconducibili alla tipologia 7.6, si ritiene che le condizioni e prescrizioni individuate nella D.D. n. 404/A1602B/2024 del 27/05/2024 rappresentino un requisito minimo da applicarsi anche all'attività in progetto, e che i contenuti della domanda di adesione e dei relativi allegati, individuati all'Allegato 2 della medesima D.D., possano essere utilizzati quale riferimento per la redazione della documentazione tecnica da allegarsi all'istanza di A.U.A., che dovrà

essere presentata per l'esercizio dell'attività in oggetto".

Suolo e sottosuolo

Per quanto concerne i potenziali impatti sulla tale componente non si ritengono in generale questi significativi in considerazione delle tipologie di materiali trattati e delle modalità di gestione previste quali, in analogia a tali tipi di insediamento, idonea pavimentazione in stabilizzato rullato opportunamente compattato e rullato dotata di sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia.

Si riterrebbe comunque utile valutare quanto indicato dalla Unità Specializzata Tutela del Territorio con nota prot. n. 17568 del 16/01/205 *"Tuttavia, soprattutto perché alcuni materiali verranno stoccati in cumulo (e quindi direttamente a contatto con la matrice suolo), si consiglia la realizzazione di una platea in calcestruzzo impermeabilizzato. Ciò garantirebbe una maggiore protezione della falda idrica, che, in tale zona, presenta una soggiacenza media di soli 5-6 m"*.

All'interno dell'area in esame è presente un pozzo di monitoraggio della discarica esaurita del Consorzio COVAR14 quale presidio ambientale prescritto con gli atti autorizzativi della discarica suddetta necessario per la rilevazione di eventuali fenomeni di migrazione del gas di discarica nel sottosuolo esterno.

Viene dichiarato che al fine di non interferire con il suddetto sistema di monitoraggio della discarica, questo verrà protetto mediante l'utilizzo di blocchi in cls. da 1 mc.

In passato era stato evidenziato un fenomeno di migrazione del gas di discarica nel sottosuolo esterno per il quale il Consorzio ha realizzato un sistema di monitoraggio dello stesso. Allo stato attuale, presso il sistema di monitoraggio suddetto, non è riscontrata presenza di gas di discarica e pertanto si potrebbe ritenere che il fenomeno sia oggi in fase di esaurimento.

Si chiede comunque di prestare attenzione alla sicurezza degli operatori, qualora siano svolte attività di scavo, con particolare riferimento ai potenziali rischi di incendio, esplosione e asfissia, nonché di adottare le necessarie precauzioni nella realizzazione di opere edili che prevedono la presenza di spazi confinati, al fine di evitare la possibile intrusione di gas di discarica proveniente dal sottosuolo.

Si rileva infine la necessità che il pozzo suddetto sia protetto nonché sia facilmente reso accessibile da parte dei soggetti delegati dal Consorzio al monitoraggio del medesimo. A tal proposito si rileva l'esigenza di prendere contatti con il Consorzio COVAR14 al fine di permettere al medesimo il mantenimento della attività di monitoraggio.

Rumore

I ricettori individuati sono inseriti in Classe V *"Aree prevalentemente industriali"* del piano di zonizzazione acustica comunale.

A corredo dell'istanza è stata predisposta apposita relazione previsionale di impatto acustico redatta in conformità a quanto previsto dalla DGR n. 9-11616 del 2 febbraio 2004 *" Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico "*.

La Direzione risorse idriche e tutela dell'atmosfera (acustica) nel parere di competenza prot. n. 18418 del 06/02/2025 ha evidenziato che *"Sulla base della Valutazione Previsionale Impatto Acustico dell'attività in oggetto (datata 6 dicembre 2024) e dopo le analisi svolte da questo servizio, non si riscontrano particolari criticità in merito all'impatto acustico dell'Impianto Mobile di Frantumazione di ANECO S.r.l., a Beinasco (TO)."*

Traffico e viabilità

L'area in esame si configura allo stato attuale come zona interessata da infrastrutture viarie di scorrimento veloce: essa, infatti, è raggiungibile dalla A55 – Torino- Pinerolo, e dalla Tangenziale Sud di Torino (E70), dalle quali, mediante la S.P. 502 e successivamente Strada Rotta Palmero, si raggiunge il sito.

La rete viaria risulta sufficientemente articolata da assorbire il traffico indotto dall'attività che viene stimato che l'attività in oggetto comporterà un traffico indotto quantificabile in 1 mezzo/ora.

In accordo con il Comune (Convenzione edilizia n. 57072), il proponente provvederà alla manutenzione ordinaria e straordinaria del tratto stradale in Strada Rotta Palmero, che va dall'incrocio della Strada Borgaretto all'ingresso dell'insediamento

Il Dipartimento Viabilità e Trasporti con nota prot. n. 35695 del 04/03/2025 ha evidenziato quanto segue:

“Esaminate la documentazione di progetto e le previsioni infrastrutturali e viabilistiche, con le quali il progetto non genera interferenza;

Considerato che l'area di intervento è limitrofa alla nuova Variante di Borgaretto, indicata in PTC2 come infrastruttura di livello 2, appena realizzata, e da conservarsi, come collegamento prioritario infrastrutturale nell'ambito territoriale metropolitano;

Richiamata l'autorizzazione pratica 111439 “Strada Provinciale n. 502 della Palazzina di caccia di Stupinigi (cod. p502). Autorizzazione per recinzione lungo il lato sinistro tra le progr. Km 3+000 – 3+040, nel territorio del Comune di Beinasco (TO)”, trasmessa con nota prot. n. 113411 del 12/08/2024;

questo Dipartimento Viabilità e Trasporti non rileva interferenze per quanto riguarda i soli aspetti di compatibilità con le previsioni infrastrutturali riportate in PTC2 e PTGM in corso di approvazione;

questa Direzione Viabilità 2 esprime parere preliminare favorevole, condizionato al rispetto delle norme per la tutela delle strade e della circolazione ai sensi di D.lgs. 285, D.P.R. 495/1992 e loro s.m.i. e del Regolamento in materia di Concessioni adottato da questo Ente, in particolare relativamente al rispetto delle distanze di edificazione e delle fasce stradali, e a condizione in particolare che:

- si eviti, viste le caratteristiche della strada, qualsiasi accesso diretto sulla S.P. n. 502;*
- eventuali recinzioni siano espressamente autorizzate e rispettino una distanza minima di 3 m dal confine stradale (così come definito all'art. 3, c. 10 del DLgs. 285/92), ai sensi dell'Art. 26 del DPR 495/92 e smi, comma 4, “Le distanze dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nella costruzione o ricostruzione di muri di cinta, di qualsiasi natura e consistenza, lateralmente alle strade, non possono essere inferiori a [...] 3 m per le strade di tipo C, F” e comma 8;*
- a tal proposito, considerata l'autorizzazione per la recinzione sopra richiamata (pratica 111439), con la presente si segnala che, a completamento della recinzione stessa il richiedente dovrà fornire rilievo del manufatto da cui emergano le distanze effettivamente costruite in rispetto all'autorizzazione richiamata.*
- analogamente, piantumazioni di nuove alberature siano previste a distanza minima dal confine stradale pari “alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 m”, ai sensi del medesimo articolo 26 del DPR 495/92 e smi, comma 6;*
- lo stoccaggio di “materie prime seconde” proposto, entro la fascia di rispetto dei 30 m ma internamente alla recinzione, mantenga caratteristiche di temporaneità e altezza inferiore alla distanza tra i cumuli e il ciglio stradale;*
- qualsiasi acqua proveniente dall'attività sia regimata autonomamente con sistema di regimazione idraulica autonoma ed indipendente, senza interessare i fossi stradali, che hanno mera funzione di regimazione acque stradali e non sono a uso promiscuo di attività terze”*

Richiamata l'importanza strategica dell'infrastruttura, questo Dipartimento Viabilità e Trasporti e questa Direzione Viabilità 2 confermano inoltre che non sono e non saranno ammessi interventi che riducano la funzionalità e/o la capacità trasportistica della nuova Variante di Borgaretto, quali, a titolo puramente

sintetico, tra gli altri, accessi diretti di attività terze – analogamente a quanto già espresso in pareri precedenti.”.

Ritenuto che:

Sulla base dell'istruttoria tecnica condotta dall'Organo Tecnico per la VIA, dalle risultanze della conferenza dei servizi e dei pareri giunti e conservati agli atti, per il progetto in oggetto:

- non si ravvisano elementi di criticità che necessitino di approfondimenti tali da rendere necessaria l'attivazione della fase di valutazione della procedura di VIA in relazione alla tipologia di impianto e dei potenziali impatti generati dallo stesso;
- non sono in generale emersi elementi tali da far ritenere che l'intervento possa determinare significativi effetti ambientali sulle diverse matrici ambientali ed antropiche interessate; ciò in relazione ai presidi ed alle modalità operativo/gestionali già individuate ed in relazione alle ulteriori prescrizioni e condizioni che verranno individuate nei titoli abilitativi a cui il soggetto titolare dovrà attenersi nell'esercizio dell'attività;
- rimangono ancora necessarie alcune valutazioni di tipo tecnico/progettuali/amministrativi così come in precedenza argomentate, che possono essere demandate alla successiva fase di progettazione e verificate nell'abito dei successivi iter per il rilascio dei necessari titoli abilitativi.

Ritenuto pertanto di poter escludere, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006 e smi il progetto in esame dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale, solo subordinatamente:

- all'attuazione dello stesso in conformità alla documentazione progettuale depositata in data 08/01/2025 ivi incluse tutte le misure di mitigazione previste (presidi e modalità gestionali) per evitare o prevenire impatti negativi significativi e per la salvaguardia delle diverse matrici ambientali ed antropiche potenzialmente coinvolte, fatto salvo quanto definito nel presente provvedimento e di quanto verrà definito nell'ambito del rilascio dei titoli abilitativi;
- all'attuazione ed al rispetto di quanto di seguito specificato:

A) “Raccomandazioni - Approfondimenti da predisporre nella successiva fase progettuale e da verificare nell'ambito del successivo iter di rilascio dei titoli abilitativi”

Approfondimenti per le successive fasi progettuali

Effettuate le opportune verifiche, ridefinendo se necessario il layout dell'impianto, in modo che le attività gestione rifiuti vengano effettivamente svolte nelle aree urbanisticamente compatibili ed in Classe II, così come dichiarato negli elaborati agli atti, ed in modo di ottemperare a quanto indicato dal Dipartimento Viabilità e Trasporti con nota prot. n. 35695 del 04/03/2025 i cui contenuti si richiamano integralmente.

Si riportano nel seguito gli adeguamenti tecnico/progettuale/amministrativi e gli approfondimenti necessari per il successivo iter di approvazione del progetto, da considerarsi comunque come elenco indicativo e non esaustivo, desunti dai pareri in premessa riportati ai quali si rimanda integralmente:

Gestione rifiuti:

- verifica dei codici EER riportati;
- fornire gli elementi a cui deve essere fatto riferimento per dare evidenza che la modalità gestionale che si intende porre in essere avvenga nel rispetto dei criteri prescritti considerando che i Decreti di riferimento, per quanto riguarda la cessazione dalla qualifica di rifiuto, sono il DM n. 127/2024 ed il DM 69/2018;

Gestione reflui ed acque meteoriche:

- verificare se i fossi di gronda nei quali è prevista l'immissione delle acque meteoriche siano gestiti da Ente o gestore e, se del caso, chiedere ed ottenere il nulla osta in linea idraulica per lo smaltimento delle citate acque meteoriche;

- a tal proposito tenere in considerazione dal Dipartimento Viabilità e Trasporti con nota prot. n. 35695 del 04/03/2025 “*qualsiasi acqua proveniente dall’attività sia regimata autonomamente con sistema di regimazione idraulica autonoma ed indipendente, senza interessare i fossi stradali, che hanno mera funzione di regimazione acque stradali e non sono a uso promiscuo di attività terze*”;
- verificare e rispettare eventuali regolamenti Comunali redatti ai sensi dell’art. 3 del D.P.G.R. n. 1/R/2006;

Emissioni in atmosfera

- per la redazione della documentazione tecnica da allegarsi all’istanza di A.U.A tenere in considerazione che le condizioni e prescrizioni individuate nella D.D. della Regione Piemonte n. 404/A1602B/2024 del 27/05/2024 possono essere utilizzate quale riferimento;

Raccomandazioni

Si consiglia la realizzazione di una platea in calcestruzzo impermeabilizzato al fine di garantirebbe una maggiore protezione della falda idrica.

Vista la presente un pozzo di monitoraggio della discarica esaurita del Consorzio COVAR14 prestare attenzione alla sicurezza degli operatori, qualora siano svolte attività di scavo, con particolare riferimento ai potenziali rischi di incendio, esplosione e asfissia, nonché di adottare le necessarie precauzioni nella realizzazione di opere edili che prevedono la presenza di spazi confinati, al fine di evitare la possibile intrusione di gas di discarica proveniente dal sottosuolo.

Si rileva la necessità che il pozzo suddetto sia protetto nonché sia facilmente reso accessibile da parte dei soggetti delegati dal Consorzio al monitoraggio del medesimo. A tal proposito si rileva l’esigenza di prendere contatti con il Consorzio COVAR14 al fine di permettere al medesimo il mantenimento della attività di monitoraggio.

A scopo collaborativo, si rammenta che le acque meteoriche non devono creare un peggioramento dello stato qualitativo delle risorse idriche interessate e si deve tener inoltre conto del divieto previsto dal D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., di immissione diretta delle acque meteoriche in acque sotterranee.

A scopo collaborativo si rammenta che eventuali scarichi di acque reflue sono soggetti al regime autorizzativo di cui all’art. 124 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e D.P.R. 59/2013 e, che l’attivazione degli stessi non può avvenire in assenza del preventivo rilascio del titolo autorizzativo. Fanno eccezione gli scarichi di acque reflue domestiche in pubblica fognatura, che, ai sensi del comma 4 del sopra citato articolo 124, sono sempre ammessi nell’osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall’Autorità d’Ambito.

Dato atto dell’insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 e degli articoli 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell’art. 7 del Codice di comportamento della Città Metropolitana di Torino.

Atteso che la competenza all’adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell’art. 45 dello Statuto Metropolitano.

Dato atto che con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 75/2024 del 19/12/2024 è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027 con i relativi obiettivi

strategici ed operativi.

IL DIRIGENTE

Visti:

- i pareri pervenuti e depositati agli atti;
- la L.R. n. 13/2023 "Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata";
- il D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 36/2003 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti" e s.m.i.;
- la Legge n. 241/90 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del D.L. 24 giugno 2014, n. 9;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

1. **Di escludere**, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., il progetto denominato "*Attività di recupero di rifiuti non pericolosi (ex art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)*" previsto in Comune di Beinasco (TO) presentato in data 08/01/2025 dalla Società ANECO s.r.l. con sede legale in Beinasco (TO) – Strada Rotta Palmero n. 10 e Partita IVA n. 13079730019 – **dal procedimento di Valutazione** (combinato disposto degli artt. 23 e 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.).
2. **Di stabilire** che la predetta esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale è vincolata e subordinata al rispetto, nelle responsabilità del proponente, degli "*Raccomandazioni - Approfondimenti da predisporre nella successiva fase progettuale e da verificare nell'ambito del successivo iter di rilascio dei titoli abilitativi*" richiamate in premessa alle lettere A).
3. **Di stabilire** che, in conformità ai disposti di cui all'art. 19, c. 10 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., il presente provvedimento ha efficacia temporale per anni cinque dalla data di sua pubblicazione decorsi i quali, in assenza di realizzazione delle opere, lo stesso dovrà essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente corredata di una relazione esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute, di specifica proroga da parte dell'Autorità competente

4. **Di rammentare** che il progetto dovrà essere attuato conformemente alla documentazione progettuale depositata in data 08/01/2025, ivi incluse tutte le misure di mitigazione previste (presidi e modalità gestionali) per evitare o prevenire impatti negativi significativi e per la salvaguardia delle diverse matrici ambientali ed antropiche potenzialmente coinvolte, fatto salvo quanto verrà definito nell'ambito del rilascio dei titoli abilitativi.
5. **Di rammentare che** le modifiche che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di verifica di VIA comportano quanto previsto all'art. 29 "sistema sanzionatorio" comma 2 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..
6. **Di rammentare che** qualsiasi modifica del progetto autorizzato, così come definita all'art. 5, comma 1 lettera l) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., dovrà essere preventivamente sottoposta al riesame dell'Unità Specializzata Valutazioni Ambientali - Nucleo VAS e VIA del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale della Città Metropolitana di Torino.
7. **Di attestare** l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli art. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino.
8. **Di dare atto che** il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.
9. **Di demandare** all'Unità Specializzata Valutazioni Ambientali - Nucleo VAS e VIA di questo Ente la notifica della presente determinazione e relativi allegati al proponente e a tutti i soggetti interessati e coinvolti nel procedimento espletato, nonché la sua immediata pubblicazione all'apposita pagina del sito web dell'Ente.
10. **Di attestare** dunque, in relazione al punto precedente, l'assolvimento degli obblighi di trasparenza per il presente provvedimento ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 14/03/2013, n. 33.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Torino, 10/03/2025

IL DIRIGENTE (DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E
SVILUPPO SOSTENIBILE)
Firmato digitalmente da Claudio Coffano